

# REGOLAMENTO DEL PRESTITO SOCIALE



SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA TRA PRODUTTORI

## SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE

### **Articolo 1**

In attuazione dell'art. 4 dello Statuto sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della banca d'Italia, nonché del Regolamento Quadro di Legacoop nazionale (che si allega al presente), è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita in contabilità con appositi conti, per la raccolta, limitata ai soli soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere.

L'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio, secondo i criteri stabiliti dalle istruzioni di Banca d'Italia e dalla normativa vigente. Tale limite può essere elevato al quintuplo di tale ammontare qualora il complesso del prestito sociale sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, dalle garanzie previste dalla sopra citata normativa.

### **Articolo 2**

Per il migliore svolgimento delle attività della Sezione di Prestito Sociale l'ufficio di Presidenza decide l'apertura di relativi uffici presso i locali e le sedi della cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
- b) relative istruzioni della Banca d'Italia;
- c) regolamento quadro del prestito sociale di Legacoop nazionale, comprese le delibere delle Associazioni per la determinazione del vincolo di liquidità;
- d) Statuto Sociale;
- e) regolamento del prestito sociale;
- f) foglio informativo analitico;
- g) la comunicazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento;
- h) lo stralcio della nota integrativa dedicata al prestito sociale;
- i) un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2.

### **Articolo 3**

La cooperativa può accettare prestito sociale solo da persone fisiche e o giuridiche che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e

che siano in regola con il versamento delle quote sociali e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la società.

I soci che intendono aprire un rapporto di prestito con la Cooperativa devono stipulare un apposito contratto, in forma scritta, intestato e rilasciato esclusivamente al socio prestatore.

Non è ammessa l'emissione di più contratti per socio, né l'intestazione del contratto a più persone. La sottoscrizione di contratti multipli in capo allo stesso socio è ammessa solamente nel caso in cui il rapporto di prestito faccia riferimento a tipologie di vincolo diverse tra loro.

Il contratto deve essere sottoscritto dal socio, ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica socia, e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto ed in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla cooperativa. Un originale della dichiarazione deve essere consegnata al socio, unitamente al foglio informativo analitico.

Al momento della stipula del contratto di prestito, al socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi, denominato libretto nominativo di prestito sociale" (di seguito: "libretto").

Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile che deve recare indicazione delle generalità del socio, ivi compreso il numero di iscrizione al Libro Soci, e su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.

Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata senza la presentazione del libretto, anche al fine della relativa annotazione; sul libretto dovranno essere altresì annotati gli accreditamenti di interessi al netto della ritenuta fiscale.

E' vietato a chiunque altro di apporvi annotazioni, farvi cancellature, abrasioni, correzioni o aggiunte, che sono nulle ad ogni effetto.

Fra la stipula del contratto di prestito sociale e la sua estinzione non possono intercorrere meno di cinque giorni.

Il socio non può stipulare un nuovo contratto di prestito sociale prima che siano trascorsi cinque giorni dall'estinzione del precedente.

Tutta la documentazione afferente al contratto di prestito può essere resa disponibile al socio anche in formato elettronico e le relative operazioni possono essere concluse anche telematicamente.

L'importo massimo di prestito che la cooperativa può accettare da ciascun socio è fissato per legge e riportato sul Foglio Informativo Analitico. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di fissare, dandone comunicazione ai soci, limiti inferiori a quelli massimi di legge.

#### **Articolo 4**

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il libretto in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale. Alla cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra i debiti che il socio prestatore ha verso la cooperativa, da qualunque titolo o causa derivino, ed il credito del socio derivante dal prestito sociale.

Tenuto conto del limite dell'importo complessivo dei prestiti stabilito dalle norme in materia creditizia, il Consiglio di Amministrazione della cooperativa si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti, secondo modalità e procedure che saranno preventivamente determinate e comunicate ai soci prestatori.

### **Articolo 5**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il socio prestatore o suo delegato dovrà farne immediata denuncia all'autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa.

Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.

La Cooperativa provvederà immediatamente a sospendere ogni movimentazione del conto in attesa di entrare in possesso di copia della denuncia, dopodiché metterà a disposizione del socio un nuovo libretto con la dicitura " duplicato".

### **Articolo 6**

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto stesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto. Gli eredi dovranno comunicare alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

In ogni caso il rimborso delle somme prestate avverrà secondo quanto disposto al successivo art. 7 del presente Regolamento.

## **OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO**

### **Articolo 7**

Le operazioni di prelevamento e versamento vengono effettuate esclusivamente dagli uffici competenti. I versamenti possono essere effettuati in contanti, con assegni, ovvero con altri strumenti indicati dalla cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. In qualsiasi momento

il socio può integrare il deposito oppure richiederne il rimborso parziale, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale come specificato nell'ultimo comma del presente articolo.

Il rimborso parziale o totale del prestito, effettuato esclusivamente tramite assegno o bonifico bancario, avviene a seguito di un preavviso da parte del socio prestatore di almeno ventiquattro ore.

Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili.

Per importi superiori ad Euro 10.000 il preavviso richiesto è di almeno cinque giorni lavorativi. Il preavviso deve essere notificato compilando l'apposito form "prenota il prelievo" presente nell'area soci/prestito sociale all'interno del sito web della cooperativa all'indirizzo [www.terretruria.it](http://www.terretruria.it). In alternativa il socio può telefonare o recarsi direttamente, per la compilazione del form, presso gli uffici della cooperativa abilitati alla gestione del prestito sociale.

Il socio prestatore potrà ritirare anche una somma inferiore a quella prenotata ma non potrà mai pretendere il pagamento di una somma maggiore di quella indicata nel preavviso. Il ritiro della somma prenotata dovrà essere effettuato trascorso il periodo di preavviso e per i sette giorni seguenti. Nel caso il socio non provveda al ritiro del denaro nei tempi di cui sopra la richiesta preventiva sarà considerata nulla e si dovrà procedere con una nuova richiesta.

Al momento del rimborso, gli uffici competenti, rilasceranno adeguata documentazione comprovante l'avvenuto rimborso.

Il socio può utilizzare le somme depositate come prestito sociale per il pagamento dei beni e servizi venduti dalla cooperativa al socio stesso nell'ambito dell'attività di scambio mutualistico; la compensazione tra crediti e debiti, in questo caso, non è soggetta al vincolo di preavviso in quanto non rientra nel concetto di "raccolta a vista". Nel caso le operazioni di cui sopra siano eseguite utilizzando il prestito vincolato il vincolo decade automaticamente.

Sul rimborso di prestiti soggetti al vincolo temporale decide il Consiglio di Amministrazione, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione nei limiti dell'eventuale delega conferitagli dallo stesso Cda, esaminate le disponibilità finanziarie della Cooperativa. In questi casi al socio viene riconosciuto lo stesso tasso di interesse stabilito per i depositi non vincolati. In ogni caso il rimborso non potrà avvenire prima dei termini di cui al presente articolo.

## **Articolo 8**

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare altra persona di sua scelta, anche non socia, ad effettuare per proprio conto le operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione

dell'apertura o della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.

La delega si esprime con comunicazione scritta alla cooperativa tramite annotazione in appendice al contratto di prestito. La delega si estingue immediatamente con la morte del socio prestatore, a seguito di cessazione del rapporto o con revoca da inoltrare per iscritto alla cooperativa.

## INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

### **Articolo 9**

I prestiti possono essere fruttiferi, infruttiferi, liberi o vincolati.

Tranne diversa disposizione dell'Assemblea i depositi si intendono fruttiferi.

Il consiglio di amministrazione può offrire ai soci la possibilità di sottoscrivere, in aggiunta o in sostituzione del rapporto di prestito libero, un rapporto di prestito vincolato.

La durata minima del vincolo è di 12 mesi. In mancanza di disdetta scritta da parte del socio prestatore da darsi almeno 30 giorni prima della scadenza, il vincolo, solo sulla somma in linea capitale, viene considerato tacitamente rinnovato.

In ogni caso la somma complessivamente prestata dal socio non può superare il limite individuale di cui all'art.3, ultimo capoverso.

Le somme depositate producono interessi secondo le valute riportate nel foglio informativo analitico e fino al giorno del prelevamento.

Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata.

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile.

Gli interessi sono disponibili per il rimborso, al netto delle ritenute di legge e sono calcolati al 31 Dicembre di ogni anno; la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul libretto il 1° Gennaio successivo. Se per effetto dell'accredito degli interessi l'entità del prestito supera il limite di legge consentito per ciascun socio, l'importo eccedente cessa di produrre interessi ed è rimborsato al socio stesso.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati al giorno stesso della chiusura.

Il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono deliberato dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa e comunicate nel foglio informativo analitico, sottoscritto dal socio prestatore all'atto della stipula del contratto di prestito. In ogni caso il tasso di remunerazione non può superare la misura massima fissata per legge.

In caso di variazione sfavorevole al socio del tasso di remunerazione o di ogni altra condizione, la cooperativa provvede a darne comunicazione ai soci presso l'ultimo domicilio da essi reso noto.

Entro quindici giorni dal ricevimento di detta comunicazione, ciascun socio ha facoltà di recedere dal contratto senza alcuna penalità e di condizioni precedentemente praticate.

Le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni ed ai servizi offerti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione e comunicati nel foglio informativo analitico.

Non è addebitata alcuna spesa per la tenuta del libretto.

### **Articolo 10**

Al termine del contratto e comunque una volta all'anno, è fornita al socio una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto, contenente il dettaglio delle operazioni effettuate, dei tassi di interesse e delle spese eventualmente addebitate, oltre ad ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Trascorsi 60 giorni dalla data di messa a disposizione delle informazioni, in mancanza di reclamo, le comunicazioni si intendono approvate.

I prestiti senza movimento per un intero anno e con saldi non superiori a Euro 100,00 sono infruttiferi e rimangono a disposizione dei soci in tale misura.

## DESTINAZIONE DEL PRESTITO

### **Articolo 11**

Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art.1. In ogni caso non potrà essere immobilizzato in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentari e immobili più del 30% del prestito raccolto tra i soci.

La cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

## CONTROLLI, TRASPARENZA E SANZIONI

### **Articolo 12**

La cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 3.
- la verifica degli indici di attenzione di cui all'art.4 del Regolamento Quadro di Legacoop;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 7 e 11 del presente Regolamento;

In presenza degli indici di attenzione previsti dall'art. 4 del Regolamento Quadro di Legacoop, il Consiglio di Amministrazione deve adottare le misure previste dall'articolo 5 del Regolamento Quadro medesimo.

I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e, laddove presente, anche dalla società di revisione.

Il Collegio Sindacale, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 3 e 5 del Regolamento Quadro di Legacoop, effettua le verifiche di cui al primo comma e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all'art. 15 del presente Regolamento, presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali sollecitazioni ad adottare correttivi in presenza di situazioni di criticità.

### **Art.13**

La società di revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, nr.59, svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento e i correttivi consigliati.

### **Art.14**

Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie di cui all'art.1, comma 2.

Nella comunicazione annuale, inoltre, il Consiglio di Amministrazione, illustra ai soci operatori:

- i risultati dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 12 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 3 e delle altre norme del presente Regolamento;
- l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento;
- le informazioni previste dall'art. 3, commi 2 e 3, del Regolamento Quadro di Legacoop.

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio o in atti equipollenti (nota integrativa), anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito.

La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare almeno:



- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia:  $(Pat + Dm/l)/AI$ , accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria  $<1$  evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

### **Art.15**

L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), 3 (obbligo di stipulazione del contratto; divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato per legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), 7 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), 11 (divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentari e immobili di una quota del prestito raccolto tra i soci superiore al 30%), 12 (verifica dei vari limiti e condizioni per la raccolta del prestito e degli indici di attenzione, con la eventuale adozione di misure correttive), 14 (obblighi informativi e comunicazioni al socio prestatore), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art.12, rilevi significative violazioni o il verificarsi degli indici di attenzione previsti dagli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni, provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni o le fattispecie rappresentate dagli indici di attenzione, informandone prontamente il Collegio Sindacale, ovvero a comunicare i motivi per i quali ha deciso di non intervenire.

Qualora l'Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del Piano o le misure di rientro adottate dall'organo di amministrazione, è

possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione di una società di revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione. La società di revisione sarà selezionata da lega coop nazionale ai sensi del Regolamento Quadro.

Qualora il precedente termine di 30 giorni sia decorso infruttuosamente ovvero non sia stata attivata la società di revisione secondo il comma precedente, il Collegio Sindacale deve procedere secondo i criteri e le procedure previste dall'art.5 del "Regolamento Quadro Legacoop del Prestito Sociale".

## DISPOSIZIONI FINALI

### **Art.16**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle competenze fissate dal presente regolamento al Comitato Esecutivo, il quale informerà il Consiglio stesso sul proprio operato semestralmente in occasione della relazione che il Collegio Sindacale svolgerà sulla materia oggetto del presente Regolamento.

### **Art.17**

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il CdA certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

### **Art.18**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni emanate dalle autorità competenti.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale ordinaria dei soci del 24 Febbraio 2018, in sostituzione del precedente approvato in data 25 febbraio 2017 ed entrerà in vigore a partire dal 25 Febbraio 2018.

Donoratico, 24/02/2018

Per Terre dell'Etruria  
Il Presidente  
(Massimo Carlotti)